

ORIGINALI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Larino

Sezione distaccata di Termoli

in composizione monocratica, nella persona del giudice designato
Barbara PREVIATI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2007

tra

[redacted], in persona del legale rappresentante p.t.

rappresentata e difesa dagli [redacted] e [redacted] presso il cui
studio [redacted], via [redacted] è elettivamente domiciliata.

Attrice

[redacted] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], da cui è
rappresentata e difesa

Convenuta

con oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI

all'udienza del 2 dicembre 2010, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate
dalle parti a verbale, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già concessi
prima della remissione della causa sul ruolo.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [redacted] conveniva in giudizio
l'Istituto [redacted], in persona del legale rappresentante p.t. e,
premettendo di aver intrattenuto con il citato Istituto di credito due distinti contratti di conto
corrente, n. [redacted], estinto in data 6.09.2004, e n. [redacted], estinto in data 30.11.2004, ne

m

chiedeva la condanna al rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo di interessi non pattuiti contrattualmente (in quanto determinati con un generico rinvio all'uso su piazza), di interessi anatocistici capitalizzati trimestralmente e di commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi pagati nonostante il superamento dei tassi soglia fissati dalla normativa anti-usura, somme complessivamente quantificate in euro 191.055,98 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; chiedeva, inoltre, la condanna dell'Istituto convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 100.000,00.

Costituitosi, l'Istituto convenuto eccepeva la intervenuta prescrizione del diritto del cliente ad ottenere le somme richieste; evidenziava, inoltre, che la clausola di capitalizzazione degli interessi non poteva reputarsi nulla, in quanto corrispondente ad un uso normativo o, comunque, ad un'obbligazione naturale, e che la CMS era stata espressamente pattuita tra le parti ed andava, quindi, computata nel calcolo delle somme di cui la banca era creditrice; inoltre, rilevava che i pagamenti effettuati non erano ripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c., in quanto eseguiti in adempimento di una obbligazione naturale e che alcuna applicazione di interessi usurari era stata effettuata da essa convenuta.

L'Istituto di credito convenuto concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla controparte; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, attesa la legittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi o la declaratoria di irripetibilità delle somme, ex art. 2034 c.c.; in ogni caso, chiedeva che venisse accertata la piena legittimità delle pratiche di contabilizzazione adottate dalla banca, opponendosi all'espletamento della CTU in quanto inammissibile per supplire al mancato soddisfacimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio su di lui gravante.

La causa veniva istruita con la documentazione depositata, nonché con c.t.u. avente ad oggetto la determinazione del saldo nel rapporto di conto corrente in contestazione, con esclusione della pratica dell'anatocismo e con lo scomputo di eventuali tassi di interesse ultralegali.

All'esito dell'espletata CTU, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2010 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60+20) e, successivamente, rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11.08.2010 per richiedere alcuni chiarimenti al ctu; infine, veniva trattenuta in decisione alla udienza del 2 dicembre 2010.

La domanda della società attrice ha ad oggetto la condanna dell'Istituto di credito convenuto al pagamento, in ripetizione, della differenza tra quanto addebitato a titolo di interessi debitori (in

relazione ai contratti di conto corrente, n. [redacted], estinto in data 6.09.2004, e n. [redacted], estinto in data 30.11.2004, e quanto invece da essa realmente dovuto a fronte della nullità della pratica implicante l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (e coi conseguentemente delle commissioni di massimo scoperto), nonché dell'eventuale superamento dei tassi soglia stabiliti dalle legge n. 108/96.

Ciò posto, deve rilevarsi che la preliminare eccezione di prescrizione avanzata dalla banca va rigettata, posto che l'azione intrapresa dalla società attrice costituisce una tipica ipotesi di ripetizione d'indebito soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 c.c.); da ciò discende che non può trovare applicazione il più breve termine di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. di cinque anni, stabilito specificamente per gli interessi, in quanto il cliente non agisce per il pagamento di interessi, ma si limita a richiedere indietro le somme che la banca ha, in forza di una clausola nulla, indebitamente trattenuto a suo danno. In relazione alla determinazione del momento in cui il credito del cliente diventa esigibile e, pertanto, comincia a decorrere il termine di prescrizione, preme segnalare che le operazioni poste in essere nell'ambito di un conto corrente bancario, a differenza del conto corrente ordinario, non determinano l'insorgenza di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un negozio unico. Segue, quindi, che il termine di prescrizione comincia a decorrere solo dal momento di chiusura del conto corrente e non dal momento in cui si realizzano le singole partite debitorie e creditorie. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cass. 2267/84) ha tenuto a precisare che "il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti delle parti tra loro".

Nel caso in esame, poiché i conti correnti in esame sono stati estinti rispettivamente in data 6.09.2004 e 30.09.2004, deve ritenersi che l'azione intrapresa dall'attore con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulti in ogni caso tempestivamente esercitata entro il termine decennale di prescrizione.

Non meritano poi accoglimento le eccezioni sollevate dalla convenuta di irripetibilità della prestazione degli interessi, ai sensi dell'art. 2034 c.c., non ricorrendo i necessari requisiti dell'obbligazione naturale, vale a dire la "spontaneità della dazione" ed il convincimento di eseguire doveri morali o sociali.

Neppure può invocarsi l'approvazione tacita ex art.1832 c.c. degli estratti-conto, in quanto "la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili

M

gli addebiti e gli accrediti solo sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nei conti derivano" (C.C.1978/1996; C.C. 5876/1991; C.C. 4735/1986), con la conseguenza che la sopravvenuta incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art.1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del contratto da cui esse derivano. In definitiva, dichiarata la nullità della clausola contrattuale (art. 7 del contratto di conto corrente) che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, parte attrice ha diritto alla ripetizione di tutte le somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito convenuto in forza della detta clausola.

Venendo al merito della domanda, deve rilevarsi che, secondo l'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici (o composti), che sono gli interessi sugli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi; di conseguenza, in assenza di usi normativi, sono vietate pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi ed interessi infrasemestrali. I requisiti fondamentali dell'uso normativo (art. 8 delle disposizioni sulla legge in generale c.c.) sono due: l'uno oggettivo, consistente nell'uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, l'altro soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza così agendo ad una norma giuridica.

La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti predisposti dalla Banca, deve ritenersi nulla, secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte (espresso, in particolare, nelle sentenze nn. 2374, 3096 e 12507 del 1999, ribadito nelle sentenze nn. 4490 e 8442/2002, in ordine alla nullità, per violazione dell'art. 1283 c.c., delle clausole previste nei contratti di conto corrente bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, in difetto di un uso normativo al riguardo).

In precedenza, la Suprema Corte aveva invece considerato valida la clausola di capitalizzazione trimestrale nei contratti bancari (C.C. 6631/1981; C.C.3804/1988; C.C.6153/1990; C.C. 9227/1995; C.C. 12675/1998).

Le sentenze del 1999, in particolare, poggiano la loro decisione su tre ordini di notazioni: 1) non consta che, al momento dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, vi fossero a livello nazionale usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, né è stato accertato successivamente dalla Commissione permanente presso il Ministero dell'Industria un uso nazionale di anatocismo trimestrale; 2) gli accertamenti di usi anatocistici nelle raccolte locali sono tutti posteriori al 1952, data di comparsa della clausola di

M

capitalizzazione trimestrale nelle Norme Bancarie Uniformi di conto corrente di corrispondenza e, comunque, si tratta di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dalla ABI alle banche associate, e ciò esclude che possa essere attribuita a tale clausola, in vigore dal 1952, una funzione probatoria di usi locali preesistenti; 3) nella prassi bancaria di anatocismo manca "quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui sostanzialmente consiste *l'opinio iuris ac necessitatis*", in quanto l'inserimento delle clausole in oggetto viene acconsentito dai clienti solo perché comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in suscettibili di negoziazione individuale e "la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari".

Esclusa quindi l'esistenza di un uso normativo bancario, la clausola (preventiva) di anatocismo trimestrale prevista nelle condizioni generali di contratto è nulla, perché in violazione delle prescrizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c., stante la sua contrarietà sia al termine semestrale minimo di capitalizzazione sia alla prescrizione che subordina la produzione degli interessi ad una domanda giudiziale ovvero ad una convenzione posteriore alla scadenza della relativa obbligazione.

A fronte del nuovo orientamento della Suprema Corte è stato emanato il D.lgs.4/8/1999 n.342, pubblicato nella G.U. del 4/10/1999 n.233 (in cui, all'art.25 e nell'introdotta comma 3° dell'art.120 del TU in materia bancaria, si leggeva: "le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera - del CICR, da emanare entro 120 gg. dall'entrata in vigore del decreto delegato- di cui al comma 2, sono *valide ed efficaci sino a tale data...*", delibera del CICR poi effettivamente emanata il 9/2/2000 ed entrata in vigore il 22/4/2000, con previsione di nuove articolate disposizioni, in punto di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cui avrebbero dovuto adeguarsi, entro il 30/6/2000, secondo le modalità ivi stabilite, i contratti stipulati anteriormente) per "tamponare" la situazione venutasi a creare con il citato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (si è parlato di una "generalizzata sanatoria" *ex lege* dei contratti stipulati anteriormente al 30/6/2000). Detta disposizione (art.25 comma 3° D.lgs.342/1999) è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 425 del 9-17/10/2000 della Corte Costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto alla L.123/1998.

Peraltro il D.lgs.342/1999 ha anche sancito, all'art.25 comma 2, a modifica dell'art.120 T.U.385/1993, che nelle operazioni di conto corrente deve essere "*assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori*".

In altra pronuncia, la Suprema Corte (n.17813/2002), in materia non bancaria, ha ribadito tale orientamento, specificando che il divieto di anatocismo è applicabile anche allorché il

pagamento di interessi moratori anatocistici sia stato pattuito in forma di clausola penale (nella fattispecie, nell'ambito di una scrittura privata di riconoscimento di debito).

L'orientamento della Suprema Corte non è tuttavia condiviso da una parte della giurisprudenza di merito.

Infatti, secondo parte, invero minoritaria, della giurisprudenza di merito (cfr. T.Roma 26/5/1999, T.Roma 14/4/1999, in F.I.1999; v. anche T.Vercelli 9/2/2001, G.I.m 2001, 760) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari prescinde dall'art.1283 c.c.: 1) essa è la naturale conseguenza delle periodiche chiusure del conto corrente convenute nei contratti o negli usi; 2) l'art.1823 2° comma c.c. prevede che il saldo del conto è esigibile alla scadenza pattuita e che se non ne è richiesto il pagamento, il saldo finale si pone come rimessa di un nuovo rapporto ed il contratto si intende rinnovato; 3) l'art.1831 c.c., nell'ambito del conto corrente ordinario (che detta il meccanismo della chiusura del conto, con la liquidazione del saldo, alle scadenze previste dal contratto o dagli usi o in mancanza ogni sei mesi), è applicabile pur in assenza di specifico richiamo ad opera dell'art. 1957 c.c. al conto corrente bancario; 4) la capitalizzazione è stata già riconosciuta dal legislatore, in quanto se ne parla all'art.8 della L.154/1992 (tra le comunicazioni periodiche alla clientela, ivi contemplate, vi era anche l'informazione sui "tassi di interesse applicati...sulla capitalizzazione degli interessi"); 5) il differente regime tra conti debitori e conti creditori trova giustificazione sulla base del rischio assunto dalla banca per i primi.

Possono essere tuttavia mosse diverse obiezioni a tali pronunce: 1) non possono trasporrsi le norme sul conto corrente ordinario al conto corrente bancario, al di fuori delle norme espressamente richiamate dall'art.1857 c.c., per le differenze strutturali dei due contratti (nel c/c bancario le rimesse sono effettuate solo dal cliente, le partite di dare/avere si compensano progressivamente, il correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito; ogni parte può recedere in ogni momento se il contratto è a tempo indeterminato; nel c/c ordinario le rimesse sono bilaterali, il saldo attivo è inesigibile dal creditore sino alla scadenza del termine e la chiusura periodica del conto è necessaria per rendere esigibile detto saldo e consentire il recesso unilaterale); 2) l'effetto della pattuizione relativa alla chiusura del conto ogni tre mesi è comunque quello di eludere (almeno per il divieto di capitalizzazione infrasemestrale) l'applicazione della norma imperativa di cui all'art.1283 c.c.; 3) l'art.8 L.154/1992, nella parte sopra richiamata, non è stato riprodotto integralmente nel T.U.385/1993 e comunque esso non conteneva alcuno specifico richiamo alla capitalizzazione trimestrale; 4) negli affidamenti in conto corrente, il costo del mantenimento di una disponibilità di somma di denaro e del conseguente rischio di non restituzione è assolto dalla commissione di massimo scoperto.



Secondo altri giudici di merito (T. Firenze 8/1/2001; T. Bari 28/2/2001; T. Monza 2/10/2000, tutte in F.I. 2001, 2361), pure contrari all'orientamento manifestato dalla Cassazione, la prassi di procedere alla capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti bancari costituisce un uso normativo idoneo ad introdurre una regola consuetudinaria contraria all'art. 1283 c.c., ciò in quanto essa risulta essere stata prevista prima del 1942 (essendo stata inserita nelle Condizioni generali di contratto predisposte dall'associazione di categoria delle Banche, la Confederazione Generale Bancaria Fascista, del 1929) ed in quanto per la sussistenza di un uso normativo è ritenuta sufficiente la sola convinzione delle parti di porre in essere comportamenti conformi ai precetti dell'ordinamento giuridico. Anche a dette pronunce si possono muovere contestazioni, *in primis* il fatto di usi generali normativi prima del 1942 (data di entrata in vigore del codice civile, introduttivo del divieto di anatocismo), dovendo ritenersi anche le Condizioni Generali predisposte dalla C.G.B.F. nel 1929 comunque delle mere proposte alle Banche di condizioni contrattuali, di natura quindi pattizia.

Pertanto, disattesi gli orientamenti dei giudici di merito da ultimi citati e ritenuto condivisibile il consolidato ed univoco indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 21095/04), *deve affermarsi che le clausole contrattuali, sottoscritte in epoca antecedente alla efficacia della delibera del CICR, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sono nulle per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 C.C.; parimenti nulle devono ritenersi le clausole anatocistiche successive che non si pongono in linea con le direttive del CICR.* Dal punto di vista processuale, è opportuno ricordare che si tratta di una tipica ipotesi di nullità assoluta (ai sensi dell'art. 1418 c.c. *per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 C.C.*), in conformità a quanto stabilito del disposto dell'art. 1421 C.C., che può essere *eccepita (dalla parte) o rilevata (dal Giudice) in ogni stato e grado del processo* (Cfr. Cass. civ. n. 11772/02).

Nel caso in esame, deve rilevarsi che nei contratti di conto corrente citati, stipulati tra l'attrice e l'Istituto di credito convenuto, le parti stabilivano che i soli interessi debitori dovessero essere contabilizzati trimestralmente (cfr. art. 7 del contratto, in atti); inoltre, il tasso degli interessi era stato determinato in via convenzionale, ma la sua concreta quantificazione era demandata alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" (cfr. contratti agli atti).

Per le argomentazioni sopra esposte, deve dichiararsi la nullità della citata clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi; in forza del disposto dell'art. 1421 c.c., detta nullità ha carattere assoluto e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; anche la clausola

M

relativa alla quantificazione convenzionale degli interessi deve essere ritenuta nulla per indeterminatezza.

In adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenuta nelle norme regolatrici dei rapporti di conto corrente citato, dovrà essere verificata la eventuale sussistenza di un credito eventualmente spettante a parte attrice, in ripetizione di quanto dalla stessa indebitamente versato, limitatamente al periodo in contestazione, o senza alcuna capitalizzazione degli interessi (ove ritenuti del tutto insussistenti usi nonnativi derogatori al disposto dell'art. 1283 c.c., prima della entrata in vigore del Codice Civile) o secondo un meccanismo di capitalizzazione semestrale (C.C. 2374/1999) ovvero con una capitalizzazione annuale.

Secondo C.App.Torino e C.App.Milano (sentenze nn.64 del 21/1/2002 e 1142/2003) e secondo T.Brindisi (sentenza 13/5/2002 in G.Me. 2003, 242), nonché secondo giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Larino, sezione distaccata di Termoli, n. 128/2005) va negato ogni diritto della banca anche alla capitalizzazione annuale (e gli interessi dovuti sugli importi capitali a debito potranno quindi produrre interessi solo a far tempo dalla domanda giudiziale), in quanto non vi sarebbe possibilità alcuna di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole precedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto, "non essendo l'anatocismo previsto ma soltanto permesso dalla legge a determinate condizioni ed in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le stesse" (cfr. C.App.Milano 1142/2003). Del resto, secondo la giurisprudenza sopra indicata, il disposto dell'art. 1284 C.C. si limita a prevedere il criterio di computo degli interessi su base annuale, ma nulla dice in merito all'anatocismo: l'unità di misura dell'interesse è l'anno, ma ciò non comporta assolutamente la capitalizzazione annuale dello stesso (in sostanza, anno per anno si calcolano gli interessi sulla sorte capitale originaria, al netto degli interessi già maturati). Inoltre, preme segnalare che non si comprende come la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori costituirebbe una imposizione subita dalla clientela, mentre quella semestrale (o annuale) sarebbe il frutto di una spontanea adesione ad un uso normativo: uso, che ove esistente, è certamente caduto in desuetudine non essendo contestabile che, almeno a partire dal 1952, la capitalizzazione degli interessi debitori non ha avuto cadenza annuale o semestrale.

Secondo difforme orientamento, poichè la "ratio" del disposto dell'art. 1283 C.C. è la necessità di evitare scadenze dell'obbligazione di interessi particolarmente ravvicinate, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 1284 c.c. che stabilisce nell'anno il termine di scadenza naturale degli interessi: termine congruo e sufficientemente ampio per precludere l'effetto di moltiplicazione automatica del debito che l'art. 1283 c.c. mira ad evitare con il vietare scadenze infrasemestrali. Quindi, si ricorre al termine di cui all'art. 1284 C.C. che stabilisce che il saggio di interesse è

determinato in ragione dell'anno; nel 'anno scadevano gli interessi, quindi nell'anno si procede alla contabilizzazione ed alla capitalizzazione. Inoltre, si sostiene che la capitalizzazione annuale sarebbe conforme ad un uso normativo, comunque, non in contrasto con la norma dell'anatocismo.

A parere di questo giudice, l'orientamento seguito da C.App.Torino e C.App.Milano (sentenze nn.64 del 21/1/2002 e 1142/2003), nonché T.Brindisi (sentenza 13/5/2002 in G.Me. 2003, 242), risulta essere maggiormente condivisibile, in quanto più rispettoso dei principi giuridici espressi nel codice civile: deve, quindi, escludersi la possibilità di procedere a qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori, a seguito della caducazione per nullità della clausola anatocistica; l'attore, dunque, sulla base della statuizione di nullità della clausola, avrà diritto di ripetere dall'istituto di credito tutte le somme eventualmente trattenute in forza della capitalizzazione degli interessi passivi. Peraltro, si stima opportuno segnalare che il divieto dell'anatocismo incide anche sulla determinazione della Commissione di Massimo Scoperto (Cfr. Cass. n. 11772/02).

Occorre a questo punto chiarire che il CTU (dopo la remissione della causa sul ruolo), in relazione al conto corrente [REDACTED] ha fornito due opzioni relativi a due diversi saldi finali, a seconda che si tenga o meno conto del saldo negativo del primo estratto conto disponibile (1.01.1991), cfr. relazione del 13.11.2010, o che si ricalcoli la sorte capitale riportando a zero il saldo iniziale del 1.01.1991, poiché anch'esso da ritenere frutto di anatocismo pregresso, cfr. relazione del 30.04.2009.

Invero, parte attrice sostiene che sarebbe stato onere dell'istituto di credito produrre gli estratti conto mancanti, in quanto ricadrebbe sulla banca l'obbligo contrattuale di conservazione delle scritture relative; in conseguenza di tanto, il saldo di partenza, su cui effettuare il ricalcolo, dovrebbe essere pari a "zero", senza tener conto dell'effettivo saldo del primo estratto conto disponibile.

Di segno radicalmente opposto la tesi sostenuta dall'Istituto Bancario convenuto, secondo cui sarebbe stato onere dell'attore produrre gli estratti conto mancanti (cfr. comparsa conclusionale).

Ad avviso della scrivente, l'assunto dell'attore non può essere condiviso. Infatti, nel nostro sistema vige il principio generale di conservazione della documentazione contabile per la durata di dieci anni (art. 2220 c.c.) e l'art. 119, ultimo comma TUB, consente di ottenere da parte del cliente-correntista copia di documentazione inerente a singole operazioni "se poste in essere nell'ultimo decennio".



Pertanto, poiché spetta a chi agisce in giudizio munirsi di tutta la documentazione necessaria per far valere le proprie ragioni, e non rivenendosi un principio in base al quale l'istituto di credito sarebbe tenuto ad una conservazione illimitata delle scritture contabili contrattuali, nulla può pretendersi dalla parte convenuta in base alla normativa vigente nell'ambito di una domanda di restituzione di indebito e rispetto ad estratti contabili che non sono stati a suo tempo neppure oggetto di contestazione; a ciò consegue che il mancato assolvimento dell'onere della prova, in tale ipotesi, non può che ricadere su parte attrice.

Ciò posto, nel caso in esame parte attrice, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, avrebbe dovuto provare, anche per il periodo antecedente al 1.01.1991, con il deposito dei relativi documenti e, principalmente, degli estratti conto, l'evoluzione del rapporto con la controparte; solo con il deposito della documentazione in questione si sarebbe potuta ricostruire in maniera puntuale la vicenda contrattuale intercorsa tra le parti per il periodo anteriore al 1.01.1991.

Di conseguenza, i conteggi, in relazione alle domande proposte dall'attore, necessariamente tener conto delle indicazioni di saldo del primo estratto conto disponibile, individuato dal ctu in quello del 1.01.1991.

Pertanto, la ricostruzione contabile deve necessariamente partire dal 1.01.1991, secondo i documenti e gli estratti conto depositati ed acquisiti agli atti, con il saldo contabile pari a L. 4.082.486 in favore della Banca ed a debito del correntista.

A ciò consegue che, come rilevato dal ctu nella integrazione alla relazione, depositata in data 13.1.2010, effettuando il ricambio degli interessi debitori, al tasso convenzionale stabilito, esclusa ogni forma di capitalizzazione, sia trimestrale che annuale, anche con riferimento alla commissione di massimo scoperto, nonché escluso il calcolo degli interessi ove superiori ai tassi soglia fissati trimestralmente dai decreti ministeriali (cfr. relazione del ctu del 12.01.2010) il saldo è pari ad euro 229.721,60, in favore del correntista, per il c.c. n. [redacted] ed è pari ad euro 66.437,41 per il conto corrente n. [redacted].

Alcun risarcimento è inoltre dovuto all'attore per i danni asseritamente subiti, in quanto nulla è stato provato in merito.

Le spese processuali vanno poste a carico dell'Istituto convenuto, così come le spese per la ctu espletata in corso di causa.

P. Q. M.

Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted]

ROMA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la nullità delle clausole di determinazione convenzionale degli interessi e la illegittima applicazione della pratica dell'anatocismo in relazione ai contratti di c.c. n. [redacted] e n. [redacted];
- 2) condanna la Banca convenuta al pagamento in ripetizione in favore della società attrice della somma di euro 229.721,60 per il c.c. n. [redacted] e di euro 66.437,41 per il conto corrente n. [redacted];
- 3) rigetta le altre domande;
- 4) condanna parte convenuta alla refusione delle spese processuali nei confronti di parte attrice, che liquida in complessivi euro 6.808,00, di cui euro 408,00 per spese, euro 2.000,00 per diritti ed euro 4.000,00 per onorari, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
- 5) pone interamente a carico della Banca le spese della ctu espletata in corso di causa.

Così deciso in Termoli, il 9 dicembre 2010.

Il Giudice
Barbara PREVIATI


IL CANCELLIERE CI
Patrizia Dell'Aversana


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL [redacted] 2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE CI
Patrizia Dell'Aversana
